Repertorio n. 12.792	Raccolta n. 9911	
MODIFICA DI STATUTO DI FONDAZ	IONE DI PARTECIPAZIONE	
REPUBBLICA IT	'ALIANA	
L'anno duemilaventiquattro, il gio	orno undici giugno alle ore	
nove e trenta minuti.		
In Firenze, via Lorenzo il Magnifio	co n. 10.	
Davanti a me dott. Beatrice Cec	cherini notaio in Firenze,	
iscritta al Collegio Notarile	dei Distretti Riuniti di	
Firenze, Pistoia e Prato, è prese	ente il professor MONTANARI	
TOMASO, nato a Firenze il 15 o	ttobre 1971, codice fiscale	
MNT TMS 71R15 D612I, domiciliat	o presso la sede della	
fondazione di cui in appresso, il	quale interviene nella sua	
qualità di Presidente del Consigl	io di Amministrazione della	
"FONDAZIONE MUSEO ARCHIVIO RICHAR	RD GINORI DELLA MANIFATTURA	
DI DOCCIA", fondazione di parteci	pazione costituita in data	
19 dicembre 2019, con sede in S	esto Fiorentino (FI) Viale	
Pratese n. 31, codice fiscale 94	4289210489, iscritta presso	
la CCIAA di Firenze al n. FI	- 678356 di Repertorio	
Amministrativo, ente dotato di	personalità giuridica con	
iscrizione al n. 831 del Registr	o delle persone giuridiche	
private presso la Prefettura di Fin	renze.	
Il comparente, della cui identità	à personale io notaio sono	
certa, mi chiede di ricevere	il presente verbale di	
assemblea della fondazione, riu	unitasi in questo luogo,	
giorno ed ora per deliberare sul se	eguente ordine del giorno:	

- approvazione del nuovo statuto della Fondazione.	
Aderendo alla richiesta, io notaio do atto come segue dello	
svolgimento dei lavori assembleari.	
Il comparente, assunta la presidenza dell'assemblea ai sensi	
dell'articolo 15 dello statuto preliminarmente constata e fa	
constatare:	
- che la presente assemblea è stata convocata mediante	
avviso spedito per posta elettronica in data 15 maggio 2024;	
- che sono presenti quali membri designati dal Ministero	
della Cultura la dott.ssa Eugenia Valacchi, nata a Firenze	
il 3 novembre 1975 e la dott.ssa Giorgia Muratori, nata a	
Rimini il 26 luglio 1971;	
- che è presente quale membro designato dal Comune di Sesto	
Fiorentino l'assessore Jacopo Madau, nato a Firenze il 31	
ottobre 1992. Il Presidente dà atto che non sono presenti	
membri designati da sostenitori e degli aderenti, non	
essendo state ancora costituite le relative categorie di	
associati;	
- che il Consiglio d'Amministrazione ha approvato le	
modifiche statutarie all'ordine del giorno della presente	
assemblea con deliberazione in data 19 settembre 2023;	
- che la Giunta Regionale Toscana ha approvato le modifiche	
statutarie all'ordine del giorno della presente assemblea	
con deliberazione in data 22 aprile 2024;	
- che il Consiglio Comunale di Sesto Fiorentino ha	

approvatole modifiche statutarie all'ordine del giorno della	
presente assemblea con deliberazione in data 30 gennaio 2024;	
- che a seguito delle comunicazioni inviate dalla Fondazione	
al Ministero della Cultura con pec in data 1° dicembre 2023	
e 2 gennaio 2024 è decorso il termine di approvazione per	
silenzio assenso di 60 giorni da parte del suddetto	
Ministero.	
Il Presidente dichiara pertanto l'assemblea validamente	
costituita e atta a deliberare e procede ad affrontare	
l'argomento all'ordine del giorno. Il Presidente espone che	
per una maggiore efficienza della fondazione si rende	
opportuno procedere all'approvazione delle modifiche	
evidenziate nel testo comparato che, approvato e	
sottoscritto, si allega a questo atto sotto la lettera A.	
Il Presidente spiega all'assemblea le ragioni delle singole	
modifiche illustrando le ragioni che conducono all'esigenza	
di approvare il nuovo testo.	
Esaurita la relazione del Presidente l'assemblea, dopo	
scambio di opinioni tra i presenti, ad unanimità di	
consensi,	
delibera	
di approvare il nuovo testo dello statuto della fondazione	
testo che mi viene consegnato dal comparente e, approvato e	
sottoscritto, si allega a questo atto sotto la lettera B.	
Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.	

Si richiede la registrazione del presente atto mediante	
l'applicazione dell'imposta di Registro in misura fissa.	
Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, che	
scritto in parte da me e in parte da persona di mia fiducia	
su tre pagine e parte della quarta fin qui di un foglio, è	
stato da me letto al comparente, il quale lo dichiara	
conforme alla sua volontà e lo sottoscrive con me notaio	
alle ore undici.	
F.to: Tomaso Montanari - dott. Beatrice Ceccherini notaio	
(l.s.)	
Certifico io sottoscritta dott. Beatrice Ceccherini notaio	
in Firenze iscritta al Collegio Notarile dei Distretti	
Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, che la presente copia,	
composta di un foglio, è conforme all'originale.	
Firenze,	

ALIN 9911 DIRACCOLTA

Fondazione Museo Archivio Richard Ginori della manifattura di Doccia - STATUTO

TESTO ORIGINARIO

Art. 1 - Natura, denominazione e sede

- 1. E' costituita la "Fondazione Museo Archivio Richard Ginori della Manifattura di Doccia" (di seguito denominata anche "Fondazione"), ai sensi dell'art. 112, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. (da ora in poi "Codice") e in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettere a) e b) dell'Accordo di Valorizzazione (d'ora in poi "Accordo") sottoscritto in data 14 gennaio 2018 tra il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, la Regione Toscana e il Comune di Sesto Fiorentino.
- 2. La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili e risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere delle Fondazioni disciplinato dal Codice civile e dalle leggi speciali.
- La Fondazione è dotata di autonomia statutaria e gestionale.
- 4. Opera, con particolare riferimento all'acquisizione di beni e servizi e alla selezione del personale, secondo procedure e norme proprie di un organismo di diritto pubblico.
- 5. La Fondazione ha sede legale in Comune di Sesto Fiorentino, viale Pratese n. 31 e può stabilire, per funzioni operative, altre sedi, delegazioni o uffici, in Italia e all'estero.

Art. 2 - Finalità

- 1. La Fondazione viene costituita per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 2 dell'Accordo, con il compito di acquisire, conservare, catalogare, studiare, comunicare ed esporre le testimonianze materiali e immateriali, artistiche e documentarie, legate alle produzioni di porcellane artistiche realizzate, nelle diverse epoche e con marchi diversi, dalla Manifattura Richard Ginori a Sesto Fiorentino, promuovendone la conoscenza presso il pubblico e la comunità scientifica. Alla Fondazione compete, ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo, l'elaborazione e l'attuazione del piano strategico di sviluppo culturale del complesso dei beni culturali e delle aree annesse oggetto dell'Accordo medesimo, ai sensi dell'articolo 112, comma 4, del Codice.
- 2. La Fondazione, nella predisposizione ed attuazione del piano strategico di sviluppo culturale e di valorizzazione, di cui al comma precedente, opera secondo le indicazioni fornite dal Comitato

TESTO MODIFICATO

Art. 1 - Natura, denominazione e sede

- 1. E' costituita la "Fondazione Museo Archivio Richard Ginori della Manifattura di Doccia" (di seguito denominata anche "Fondazione"), ai sensi dell'art. 112, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. (da ora in poi "Codice") e in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettere a) e b) dell'Accordo di Valorizzazione (d'ora in poi "Accordo") sottoscritto in data 14 gennaio 2018 tra il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, la Regione Toscana e il Comune di Sesto Fiorentino.
- 2. La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili e risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere delle Fondazioni disciplinato dal Codice civile e dalle leggi speciali.
- 3. La Fondazione è un ente di diritto privato in controllo pubblico ed è dotata di autonomia statutaria e gestionale.
- 4. Opera, con particolare riferimento Provvede all'acquisizione di beni e servizi mediante affidamento diretto e con le procedure stabilite dal Codice dei Contratti Pubblici e alla selezione del personale secondo mediante procedure ad evidenza pubblica e norme proprie di un organismo di diritto pubblico.
- 5. La Fondazione ha sede legale in Comune di Sesto Fiorentino, viale Pratese n. 31 e può stabilire, per funzioni operative, altre sedi, delegazioni o uffici, in Italia e all'estero.

Art. 2 – Finalità

- 1. La Fondazione viene costituita per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 2 dell'Accordo, con il compito di, per acquisire, conservare, catalogare, studiare, comunicare ed esporre le testimonianze materiali e immateriali, artistiche e documentarie, legate alle produzioni di porcellane artistiche realizzate, nelle diverse epoche e con marchi diversi, dalla Manifattura Richard Ginori a Sesto Fiorentino, promuovendone la conoscenza presso il pubblico e la comunità scientifica. Alla Fondazione compete, ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo, l'elaborazione e l'attuazione del piano strategico di sviluppo culturale del complesso dei beni culturali e delle aree annesse oggetto dell'Accordo medesimo, ai sensi dell'articolo 112, comma 4, del Codice.
- 2. La Fondazione, nella predisposizione ed attuazione del piano strategico di sviluppo culturale e di valorizzazione, di cui al comma precedente, opera secondo le indicazioni fornite dal Comitato

Jours Mman

Tecnico di cui all'art. 8 dell'Accordo mediante le Linee di Indirizzo per la elaborazione del Piano strategico di sviluppo culturale, trasmesse agli enti sottoscrittori.

- 3. La Fondazione in particolare provvede a:
 a) assicurare la conservazione preventiva e
 programmata del museo, della sua collezione e del
 patrimonio archivistico e librario su cui è chiamata
 ad operare, in coerenza con quanto previsto all'art.
 29 del Codice, mediante ogni necessario intervento
 di studio, catalogazione, digitalizzazione,
 prevenzione, manutenzione e restauro;
- b) garantire effettive esperienze di conoscenza e di pubblico godimento del museo, della sua collezione e del connesso patrimonio archivistico e librario, mediante lo studio delle testimonianze storico-artistiche materiali, del patrimonio di saperi e pratiche riconducibili alla storia del museo, della manifattura di Doccia, delle aziende storiche e delle comunità del territorio, dei riflessi attuali e potenziali sulla società contemporanea, delle implicazioni per i linguaggi dell'arte, anche contemporanea;
- c) pianificare ed attuare un organico programma di valorizzazione culturale dei beni e delle testimonianze culturali che saranno conservati nell'istituendo museo e nei connessi archivi e biblioteca sia in campo nazionale sia in ambito internazionale; promuovere l'integrazione tra i settori produttivi legati ai beni culturali e delle aree annesse oggetto del presente statuto, nonché tra tutti i soggetti capaci di apportare contributi nell'attuazione del piano strategico di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.
- 4. Nell'ambito delle finalità e delle linee strategiche di cui ai commi precedenti, la Fondazione è tenuta al perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 4 dell'Accordo e, in particolare:
- a) catalogare, conservare, ordinare ed esporre i beni culturali acquisiti al patrimonio dello Stato, relativi alla Manifattura di Doccia e alle conseguenti produzioni con marchio Richard Ginori, nel rispetto della normativa vigente, delle linee guida e degli atti di indirizzo in materia di musei e standard museali, archivistici e bibliografici, per finalità di educazione e di studio, recuperandone la memoria, anche nella sua accezione di memoria diffusa sul e del territorio, ed offrendo al pubblico la possibilità di approfondire le diverse tematiche, sia sotto il profilo storico-artistico e culturale, sia con riferimento al ruolo che esse hanno rivestito per il territorio e la società;

Tecnico di cui all'art. 8 dell'Accordo mediante le Linee di Indirizzo per la elaborazione del Piano strategico di sviluppo culturale, trasmesse agli enti sottoscrittori. le linee strategiche di cui all'articolo 3, lettere a, b e c, dell'Accordo e, in particolare,

- 3. La Fondazione in particolare provvede a:
- a) assicurare la conservazione preventiva e programmata del museo, della sua collezione e del patrimonio archivistico e librario su cui è chiamata ad operare, in coerenza con quanto previsto all'art. 29 del Codice, mediante ogni necessario intervento di studio, catalogazione, digitalizzazione, prevenzione, manutenzione e restauro;
- b) garantire effettive esperienze di conoscenza e di pubblico godimento del museo, della sua collezione e del connesso patrimonio archivistico e librario, mediante lo studio delle testimonianze storico-artistiche materiali, del patrimonio di saperi e pratiche riconducibili alla storia del museo, della manifattura di Doccia, delle aziende storiche e delle comunità del territorio, dei riflessi attuali e potenziali sulla società contemporanea, delle implicazioni per i linguaggi dell'arte, anche contemporanea;
- c) pianificare ed attuare un organico programma di valorizzazione culturale dei beni e delle testimonianze culturali che saranno conservati nell'istituendo museo e nei connessi archivi e biblioteca sia in campo nazionale sia in ambito internazionale; promuovere l'integrazione tra i settori produttivi legati ai beni culturali e delle aree annesse oggetto del presente Statuto, nonché tra tutti i soggetti capaci di apportare contributi nell'attuazione del piano strategico di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.
- 3. Nell'ambito delle finalità e delle linee strategiche di cui ai commi precedenti, la Fondazione è tenuta al perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 4 dell'Accordo e, in particolare, a:
- a) catalogare, conservare, ordinare ed esporre i beni culturali acquisiti al patrimonio dello Stato, relativi alla Manifattura di Doccia e alle conseguenti produzioni con marchio Richard Ginori, nel rispetto della normativa vigente, delle linee guida e degli atti di indirizzo in materia di musei e standard museali, archivistici e bibliografici, per finalità di educazione e di studio, recuperandone la memoria, anche nella sua accezione di memoria diffusa sul e del territorio, ed offrendo al pubblico la possibilità di approfondire le diverse tematiche, sia sotto il profilo storico-artistico e culturale, sia con riferimento al ruolo che esse hanno rivestito per il territorio e la società;

- b) pervenire alla formazione di percorsi culturali di conoscenza delle diverse realtà locali e regionali connesse al fenomeno delle produzioni di porcellane artistiche, anche nella loro evoluzione storica fino all'età contemporanea, dando luogo alla creazione di collegamenti in rete di analoghi luoghi della cultura esistenti in Italia e all'estero, assicurando la possibilità per i visitatori di consultare le banche dati esistenti presso le diverse strutture;
- c) promuovere la valorizzazione dei beni culturali di cui alla precedente lettera a) e dei relativi luoghi espositivi anche mediante l'attivazione di esercizi funzionali al miglioramento degli standard d funzionamento e fruizione in coerenza con il sistema nazionale musei.

Art. 3 - Attività istituzionali

La Fondazione, per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2 provvede a svolgere le seguenti attività:

- a) predisposizione e attuazione del piano strategico di sviluppo culturale;
- b) progettazione e attuazione della attività di valorizzazione culturale, sociale e turistica, e dei servizi al pubblico, secondo le forme previste agli artt. 115 e 117 del Codice, creando le condizioni ottimali per l'attività di ricerca scientifica e di redistribuzione della conoscenza, relativamente alle opere conservate nel museo;
- c) reperimento delle risorse funzionali all'attuazione del piano strategico, assicurando modalità ottimali di combinazione di risorse interne (provenienti dalla gestione diretta o della concessione di attività, servizi e spazi) e di risorse esterne (derivanti anche da progettazione finanziata, erogazioni liberali e sponsorizzazioni); d) organizzazione di attività didattico-formative anche in raccordo con le imprese;
- e) svolgimento di attività di fundraising anche al fine di ulteriormente allargare la platea dei soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel perseguimento delle finalità di servizio pubblico e di utilità sociale legate alla valorizzazione del Sito; f) predisposizione degli strumenti di direzione, organizzazione e logistica funzionali all'esecuzione
- degli interventi stessi; g) definizione di linee di gestione e di manutenzione del complesso dei beni conferiti di cui all'articolo 20 a titolo di concessione in uso gratuito per la durata della fondazione; h) integrazione delle attività di gestione e
- h) integrazione delle attività di gestione e valorizzazione dei beni culturali inizialmente conferiti con quelle riguardanti ulteriori beni

- b) pervenire alla formazione di percorsi culturali di conoscenza delle diverse realtà locali e regionali connesse al fenomeno delle produzioni di porcellane artistiche, anche nella loro evoluzione storica fino all'età contemporanea, dando luogo alla creazione di collegamenti in rete di analoghi luoghi della cultura esistenti in Italia e all'estero, assicurando la possibilità per i visitatori di consultare le banche dati esistenti presso le diverse strutture:
- c) promuovere la valorizzazione dei beni culturali di cui alla precedente lettera a) e dei relativi luoghi espositivi anche mediante l'attivazione di esercizi funzionali al miglioramento degli standard d funzionamento e fruizione in coerenza con il sistema nazionale musei.

Art. 3 - Attività istituzionali

La Fondazione, per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2 provvede a svolgere le seguenti attività:

- a) predisposizione e attuazione del piano strategico di sviluppo culturale;
- b) progettazione e attuazione della attività di valorizzazione culturale, sociale e turistica, e dei servizi al pubblico, secondo le forme previste agli artt. 115 e 117 del Codice, creando le condizioni ottimali per l'attività di ricerca scientifica e di redistribuzione della conoscenza, relativamente alle opere conservate nel museo;
- c) reperimento delle risorse funzionali all'attuazione del piano strategico, assicurando modalità ottimali di combinazione di risorse interne (provenienti dalla gestione diretta o della concessione di attività, servizi e spazi) e di risorse esterne (derivanti anche da progettazione finanziata, erogazioni liberali e sponsorizzazioni); d) organizzazione di attività didattico-formative anche in raccordo con le imprese;
- e) svolgimento di attività di fundraising anche al fine di ulteriormente allargare la platea dei soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel perseguimento delle finalità di servizio pubblico e di utilità sociale legate alla valorizzazione del Sito; f) predisposizione degli strumenti di direzione, organizzazione e logistica funzionali all'esecuzione degli interventi stessi;
- g) definizione di linee di gestione e di manutenzione del complesso dei beni conferiti di cui all'articolo 20 a titolo di concessione in uso gratuito per la durata della fondazione; h) integrazione delle attività di gestione e valorizzazione dei beni culturali inizialmente

conferiti con quelle riguardanti ulteriori beni

Maria Maria

eventualmente conferiti successivamente dagli altri partecipanti alla fondazione, incrementando nel territorio di riferimento i servizi offerti al pubblico, migliorandone la qualità secondo principi di buona gestione;

- i) ideazione e realizzazione di iniziative di ricerca, studio, documentazione, informazione ed educazione, formazione sulla conoscenza della collezione anche in ambito internazionale; j) monitoraggio, misurazione e valutazione
- k) ogni altra attività il cui esercizio risulti congruo ed opportuno rispetto alle finalità di cui all'articolo 2.

dell'attività svolta;

Art. 4- Attività strumentali, accessorie e connesse

- 1. Nel rispetto delle finalità definite dal presente Statuto e delle disposizioni di legge, la Fondazione svolge altresì le seguenti attività strumentali, accessorie e connesse:
- a) progettare e gestire i servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico di cui all'art.117 del Codice;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locataria o comodataria o a qualsiasi titolo posseduti o in detenzione;
- c) stipulare con enti pubblici o soggetti privati, secondo la normativa vigente, accordi o contratti per il perseguimento delle proprie finalità tra cui, senza esclusione delle ipotesi contrattuali non espressamente previste, l'acquisto di beni e servizi, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali; d) partecipare, anche in veste di promotore, ad
- associazioni, fondazioni, comitati, e più in generale, ad istituzioni pubbliche o private, senza fini di lucro, che perseguono finalità coerenti con le proprie attività istituzionali e strumentali al raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- e) organizzare e gestire eventi e manifestazioni;
- f) organizzare e gestire convegni scientifici e corsi di formazione;
- g) istituire premi o borse di studio;
- h) promuovere la raccolta di fondi e il reperimento delle risorse finanziarie funzionali alla propria attività istituzionale, anche attraverso la collaborazione con università e organismi di ricerca;

eventualmente conferiti successivamente dagli altri partecipanti alla Fondazione, incrementando nel territorio di riferimento i servizi offerti al pubblico, migliorandone la qualità secondo principi di buona gestione;

- i) ideazione e realizzazione di iniziative di ricerca, studio, documentazione, informazione ed educazione, formazione sulla conoscenza della collezione anche in ambito internazionale; j) monitoraggio, misurazione e valutazione dell'attività svolta;
- k) ogni altra attività il cui esercizio risulti congruo ed opportuno rispetto alle finalità di cui all'articolo 2

Art. 4- Attività strumentali, accessorie e connesse

- 1. Nel rispetto delle finalità definite dal presente Statuto e delle disposizioni di legge, la Fondazione svolge altresì le seguenti attività strumentali, accessorie e connesse:
- a) progettare e gestire i servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico di cui all'art.117 del Codice;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locataria o comodataria o a qualsiasi titolo posseduti o in detenzione;
- c) stipulare con enti pubblici o soggetti privati, secondo la normativa vigente, accordi o contratti per il perseguimento delle proprie finalità tra cui, senza esclusione delle ipotesi contrattuali non espressamente previste, l'acquisto di beni e servizi, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali; d) partecipare, anche in veste di promotore, ad
- associazioni, fondazioni, comitati, e più in generale, ad istituzioni pubbliche o private, senza fini di lucro, che perseguono finalità coerenti con le proprie attività istituzionali e strumentali al raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- e) organizzare e gestire eventi e manifestazioni;
- f) organizzare e gestire convegni scientifici e corsi di formazione;
- g) istituire premi o borse di studio;
- h) promuovere la raccolta di fondi e il reperimento delle risorse finanziarie funzionali alla propria attività istituzionale, anche attraverso la collaborazione con università e organismi di ricerca;

- i) realizzare direttamente o partecipare a progetti sostenuti da fondi europei, nazionali, regionali e locali;
- j) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva, utile o opportuna al perseguimento delle finalità istituzionali.
- 2- La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività si ispira ai principi di programmazione e sostenibilità degli interventi, di pubblicità degli atti e delle procedure, e adotta forme di controllo di gestione.

Art. 5 - Membri della Fondazione

- 1. I membri della Fondazione si dividono in:
- Fondatori:
- Sostenitori;
- Aderenti.

Art. 6 - Fondatori

1. Sono Fondatori il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, la Regione Toscana, il Comune di Sesto Fiorentino.

Art. 7 – Sostenitori

- 1. Possono divenire Sostenitori persone fisiche o giuridiche, pubbliche e private, che contribuiscono al Fondo di dotazione e/o di gestione in maniera continuativa, mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dall'Assemblea ovvero con un'attività di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.
- L'ammissione dei Sostenitori è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 14 del presente Statuto.
- I Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare lo statuto ed il Regolamento, ove emanato.

Art. 8 - Aderenti

- 1. Possono divenire Aderenti persone fisiche o giuridiche, pubbliche e private, che contribuiscono una tantum al fondo di gestione, mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità stabilite dall'Assemblea ovvero con un'attività, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.
- L'ammissione degli Aderenti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 14 del presente Statuto.
- 3. Gli Aderenti devono espressamente impegnarsi a rispettare lo Statuto ed il Regolamento, ove emanato.

- i) realizzare direttamente o partecipare a progetti sostenuti da fondi europei, nazionali, regionali e locali:
- j) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva, utile o opportuna al perseguimento delle finalità istituzionali.
- 2- La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività si ispira ai principi di programmazione e sostenibilità degli interventi, di pubblicità degli atti e delle procedure, e adotta forme di controllo di gestione.

Art. 5 - Membri della Fondazione

- 1. I membri della Fondazione si dividono in:
- Fondatori;
- Sostenitori;
- Aderenti.

Art. 6 - Fondatori

 Sono Fondatori il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo della Cultura, la Regione Toscana, il Comune di Sesto Fiorentino.

Art. 7 - Sostenitori

- 1. Possono divenire Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche e private, che contribuiscono al Fondo di dotazione e/o di gestione in maniera continuativa, mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dall'Assemblea ovvero con un'attività di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.
- L'ammissione dei Sostenitori è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 14 del presente Statuto.
- 3. I Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare lo statuto ed il Regolamento, ove emanato.

Art. 8 – Aderenti

- 1. Possono divenire Aderenti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche e private, che contribuiscono una tantum al fondo di gestione, mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità stabilite dall'Assemblea ovvero con un'attività, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.
- L'ammissione degli Aderenti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 14 del presente Statuto.
- 3. Gli Aderenti devono espressamente impegnarsi a rispettare lo Statuto ed il Regolamento, ove emanato.

mosp Montanon

Art. 9 - Regolamento sul funzionamento interno della Fondazione e sull'uso degli spazi

- 1. L'Assemblea propone al Consiglio di Amministrazione di cui all'Art. 13 il regolamento concernente al la disciplina delle forme, delle modalità e della misura minima di contribuzione necessaria per l'assunzione della qualifica di Sostenitore o Aderente, nonché delle cause di esclusione.
- 2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina altresì tutti gli aspetti inerenti al funzionamento interno della Fondazione, ivi comprese modalità e condizioni per l'utilizzo, da parte dei Fondatori, dei Sostenitori e degli Aderenti, degli spazi del museo e annessi, per l'esclusivo raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2.

Art. 10 - Esclusione e recesso

- 1. L'esclusione dei Sostenitori e degli Aderenti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con le maggioranze di cui all'art. 13 del presente Statuto nei casi e con le modalità stabilite nel regolamento di funzionamento di cui all'art. 9.
- 2. Il Regolamento di cui al comma precedente, salva la possibilità di stabilire ulteriori ipotesi di esclusione, deve necessariamente prevedere l'esclusione dei Sostenitori e degli Aderenti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli organi della Fondazione.
- 3. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- liquidazione giudiziale e/o altre procedure concorsuali, apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di liquidazione giudiziale.
- 4. I Sostenitori di cui all'articolo 7 e gli Aderenti di cui all'art. 8 del presente Statuto possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte per l'esercizio in corso.
- 5. Con l'esclusione ovvero il recesso decadono automaticamente coloro i quali ricoprono cariche come espressione del soggetto non più appartenente alla Fondazione.
- 6. I Fondatori non possono in alcun caso recedere ovvero essere esclusi dalla Fondazione.

Art. 9 - Regolamento sul funzionamento interno della Fondazione e sull'uso degli spazi

- 1. L'Assemblea propone al Consiglio di Amministrazione di cui all'Art. 13 il regolamento concernente al la disciplina delle forme, delle modalità e della misura minima di contribuzione necessaria per l'assunzione della qualifica di Sostenitore o Aderente, nonché delle cause di esclusione.
- 2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina altresì tutti gli aspetti inerenti al funzionamento interno della Fondazione, ivi comprese le modalità e condizioni per l'utilizzo, da parte dei Fondatori, dei Sostenitori e degli Aderenti, degli spazi del museo e annessi, per l'esclusivo raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2.

Art. 10 - Esclusione e recesso

- 1. L'esclusione dei Sostenitori e degli Aderenti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con le maggioranze di cui all'art. 13 del presente Statuto nei casi e con le modalità stabilite nel regolamento di funzionamento di cui all'art. 9.
- 2. Il Regolamento di cui al comma precedente, salva la possibilità di stabilire ulteriori ipotesi di esclusione, deve necessariamente prevedere l'esclusione dei Sostenitori e degli Aderenti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli organi della Fondazione.
- 3. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- liquidazione giudiziale e/o altre procedure concorsuali, apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di liquidazione giudiziale.
- 4. I Sostenitori di cui all'articolo 7 e gli Aderenti di cui all'art. 8 del presente Statuto possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte per l'esercizio in corso.
- 5. Con l'esclusione ovvero il recesso decadono automaticamente coloro i quali ricoprono cariche come espressione del soggetto non più appartenente alla Fondazione.
- 6. I Fondatori non possono in alcun caso recedere ovvero essere esclusi dalla Fondazione.

Art. 11 – Gli organi e la struttura della Fondazione

- 1- Sono Organi della Fondazione:
- Presidente:
- Assemblea;
- Consiglio di Amministrazione;
- Comitato Scientifico;
- Collegio dei revisori.
- 2. La Fondazione si dota di un Direttore ai sensi dell'articolo 18 del presente Statuto.
- 3- L'assunzione delle cariche previste nel presente titolo avviene nel rispetto delle previsioni di cui al D.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e delle ulteriori ipotesi di incompatibilità e inconferibilità previste dalla normativa vigente.

Art. 12 - Presidente

- Il presidente del Consiglio di Amministrazione di cui al successivo articolo 13 è anche Presidente della Fondazione.
- 2. Il Presidente è legale rappresentante della Fondazione e svolge i seguenti compiti:
- a) convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione;
- b) rappresenta la Fondazione, con potere di firma e facoltà di conferire procure e deleghe per il compimento di specifici atti o tipologie di atti;
- c) cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- d) adotta nei casi d'urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo ratifica da parte di questo nella prima riunione successiva alla data nella quale tali provvedimenti sono stati adottati.
- 3. Il Presidente è designato dal Ministro, sentiti i fondatori.
- 4. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano.

Art. 13 - Composizione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione

- 1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da quattro membri (oltre al Presidente), secondo un criterio di proporzionalità dell'apporto iniziale al fondo di dotazione.
- 2. I membri sono individuati tra soggetti che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori di attività della Fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione.
- 3. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

Art. 11 – Gli organi e la struttura della Fondazione

- 1- Sono Organi della Fondazione:
- Presidente:
- Assemblea;
- Consiglio di Amministrazione;
- Comitato Scientifico:
- Collegio dei revisori.
- 2. La Fondazione si dota di un Segretario generale e di un Direttore Scientifico ai sensi dell'articolo 18 e 18bis del presente Statuto.
- 3- L'assunzione delle cariche previste nel presente titolo avviene nel rispetto delle previsioni di cui al D.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e delle ulteriori ipotesi di incompatibilità e inconferibilità previste dalla normativa vigente.

Art. 12 - Presidente

- 1. Il **P**residente del Consiglio di Amministrazione di cui al successivo articolo 13 è anche Presidente della Fondazione.
- 2. Il Presidente è legale rappresentante della Fondazione e svolge i seguenti compiti:
- a) convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione;
- b) rappresenta la Fondazione, con potere di firma e facoltà di conferire procure e deleghe per il compimento di specifici atti o tipologie di atti;
- c) cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- d) adotta nei casi d'urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo ratifica da parte di questo nella prima riunione successiva alla data nella quale tali provvedimenti sono stati adottati.
- 3. Il Presidente è designato dal Ministro della Cultura, sentiti gli altri fondatori.
- 4. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano.

Art. 13 - Composizione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione

- 1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da quattro membri (oltre al Presidente), secondo un criterio di proporzionalità dell'apporto iniziale al fondo di dotazione.
- 2. I membri sono individuati tra soggetti che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori di attività della Fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione.
- 3. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

a dente è do da

my Mmanin

- Presidente, designato dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sentiti Fondatori;
- 2 (due) componenti designati dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
- 1 (un) componente designato dalla Regione Toscana:
- 1 (un) componente designato dal Comune di Sesto Fiorentino;
- 4. I componenti del Consiglio di Amministrazione vengono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.
- 5. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica cinque quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati, prima della scadenza del mandato.
- nominati, prima della scadenza del mandato.

 6. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, si procede alla designazione di un nuovo Consigliere, nel rispetto dei criteri di nomina di cui al secondo comma del presente articolo, che resterà in carica sino allo spirare del termine degli altri. In caso di vacanza della maggioranza dei Consiglieri, tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione si considereranno dimissionari e resteranno in carica sino alla data di nomina del nuovo Consiglio.
- 7. Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri.
- 8. Il Consiglio si riunisce almeno tre volte l'anno, nonché ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità o ad istanza scritta presentata al Presidente da parte di almeno un terzo dei componenti.
- 9. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.
- 10. Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, le modifiche statutarie, l'approvazione del Regolamento d cui all'articolo 9, l'ammissione e l'esclusione dei Sostenitori e degli Aderenti, l'entità dei rimborsi e della remunerazione di cui all'art. 19, il Consiglio delibera con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti.
- 11. L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, il luogo e l'ora deve essere inviato ai Consiglieri, ai componenti dell'Organo di

- Presidente, designato dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo della Cultura, sentiti gli altri Fondatori;
- 2 (due) componenti designati dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo della Cultura;
- 1 (un) componente designato dalla Regione Toscana:
- 1 (un) componente designato dal Comune di Sesto Fiorentino;
- 4. I componenti del Consiglio di Amministrazione vengono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. della Cultura.
- 5. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica cinque quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati, prima della scadenza del mandato. 6. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, si procede alla designazione di un nuovo Consigliere, nel rispetto dei criteri di nomina di cui al secondo comma del presente articolo, che resterà in carica sino allo spirare del termine degli altri. In caso di vacanza della maggioranza dei Consiglieri, tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione si considereranno dimissionari e resteranno in carica sino alla data di nomina del nuovo Consiglio.
- Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri.
- 8. Il Consiglio si riunisce almeno tre volte l'anno, nonché ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità o ad istanza scritta presentata al Presidente da parte di almeno un terzo dei componenti.
- 9. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.
- 10. Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, le modifiche statutarie, l'approvazione del Regolamento d cui all'articolo 9, l'ammissione e l'esclusione dei Sostenitori e degli Aderenti, l'entità dei rimborsi e della remunerazione di cui all'art. 19, il Consiglio delibera con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti.

revisione e al Direttore almeno 10 giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con un semplice preavviso di 48 ore, tramite telegramma, telefax o altri mezzi elettronici ritenuti idonei.

12. Su specifici argomenti possono essere sentiti dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, i Sostenitori e/o gli Aderenti per una valutazione congiunta.

dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, i Sostenitori e/o gli Aderenti per una valutazione congiunta. 13. - E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per tele-

11. L'avviso di convocazione, con l'indicazione

dell'ordine del giorno, il luogo e l'ora deve essere

revisione e al Segretario Generale e a Direttore

Scientifico, per posta elettronica agli indirizzi comunicati da tutti i suddetti soggetti, almeno 10

giorni lavorativi prima di quello fissato per la

riunione. Nei casi di particolare urgenza, la

altri mezzi elettronici ritenuti idonei.

convocazione può avvenire con un semplice

preavviso di 48 ore, tramite telegramma, telefax o

12. Su specifici argomenti possono essere sentiti

inviato ai Consiglieri, ai componenti dell'Organo di

13. - E' ammessa la possibilità che le adunanze de Consiglio di Amministrazione si tengano per televideoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 14 – Competenze del Consiglio di Amministrazione

- 1. Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ed alla gestione della Fondazione, secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito del programma e delle linee generali di indirizzo approvati dall'Assemblea.
- 2. In particolare il Consiglio di Amministrazione è chiamato a provvedere ai seguenti compiti:
- a) delibera l'acquisto di beni e servizi necessari per lo svolgimento delle attività;
- b) delibera l'accettazione di donazioni e lasciti;
- c) dispone l'impiego dei fondi patrimoniali;
- d) assume le decisioni in ordine alla stipula dei contratti e delle convenzioni necessarie per lo svolgimento delle attività, nonché in ordine alla organizzazione del lavoro, incluso il reclutamento del personale;
- e) delibera criteri e disposizioni relativamente al funzionamento interno;
- f) delibera in merito alle erogazioni da effettuare;
- g) delibera in merito a finanziamenti e mutuli della locazioni e ad ogni/operazione bancaria mecessaria-

Art. 14 – Competenze del Consiglio di Amministrazione

- 1. Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ed alla gestione della Fondazione, secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito del programma e delle linee generali di indirizzo approvati dall'Assemblea.
- 2. In particolare il Consiglio di Amministrazione è chiamato a provvedere ai seguenti compiti:
- a) delibera l'acquisto di beni e servizi necessari per lo svolgimento delle attività;
- b) delibera l'accettazione di donazioni e lasciti;
- c) dispone l'impiego dei fondi patrimoniali;
- d) assume le decisioni in ordine alla stipula dei contratti e delle convenzioni necessarie per lo svolgimento delle attività, nonché in ordine alla organizzazione del lavoro, incluso il reclutamento del personale;
- e) delibera criteri e disposizioni relativamente al funzionamento interno;
- f) delibera in merito alle erogazioni da effettuare; g) delibera in merito a finanziamenti e mutui, locazioni e ad ogni operazione bancaria necessaria

Junys Mantour

- o utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali e per il funzionamento della Fondazione;
- h) delibera su qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione della Fondazione;
- i) nomina il Direttore definendone i limiti delle competenze:
- j) predispone, su proposta del Direttore, il bilancio consuntivo e preventivo;
- k) delibera l'adesione dei Sostenitori e degli Aderenti;
- l) delibera l'esclusione dei Sostenitori e degli Aderenti;
- m) approva il Regolamento di cui all'articolo 9 del presente Statuto;
- n) propone all'Assemblea le modifiche statutarie;
- o) approva il/i piano/i e programmi di valorizzazione, comprensivi degli ambiti operativi di intervento e delle linee generali di indirizzo delle attività della Fondazione, sentita l'Assemblea; p) approva annualmente la relazione sulle attività
- p) approva annualmente la relazione sulle attività svolte dalla Fondazione;
- q) delibera la misura dei compensi annui e dei rimborsi di cui all'articolo 19 del presente Statuto; r) propone all'Assemblea lo scioglimento della Fondazione nei casi previsti dalla legge e dal
- presente Statuto e la devoluzione del patrimonio. 3. Il Consiglio di Amministrazione può conferire speciali incarichi al Presidente, ai componenti del Consiglio stesso senza oneri per la Fondazione.

- o utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali e per il funzionamento della Fondazione;
- h) delibera su qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione della Fondazione;
- i) nomina il **Segretario Generale e il Direttore Scientifico**, definendone i limiti delle competenze;
 j) predispone, su proposta del Segretario Generale **sentito il Direttore Scientifico**, il bilancio
 consuntivo e preventivo;
- k) delibera l'adesione dei Sostenitori e degli Aderenti:
- l) delibera l'esclusione dei Sostenitori e degli Aderenti;
- m) approva il Regolamento di cui all'articolo 9 del presente Statuto;
- n) propone all'Assemblea le modifiche statutarie;
- o) approva il/i piano/i e programmi di valorizzazione, comprensivi degli ambiti operativi di intervento e delle linee generali di indirizzo delle attività della Fondazione, sentita l'Assemblea;
- p) approva annualmente la relazione sulle attività svolte dalla Fondazione predisposta, ciascuno per la parte di competenza, dal Segretario Generale e dal Direttore Scientifico;
- q) delibera la misura dei compensi annui e dei rimborsi di cui all'articolo 19 del presente Statuto; r) propone all'Assemblea lo scioglimento della Fondazione nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto e la devoluzione del patrimonio.
- 3. Il Consiglio di Amministrazione può conferire speciali incarichi o delegare parte dei propri compiti e poteri al Presidente e/o ai componenti del Consiglio stesso senza oneri per la Fondazione.
- Il Consiglio di Amministrazione può conferire parte dei propri compiti e poteri al Segretario Generale e/o al Direttore Scientifico, determinandone i compiti e i limiti.

Art. 15 – Assemblea

- 1. L'Assemblea è composta dal Presidente del Consiglio di amministrazione che la presiede e da due membri designati dal Mibact, da due membri designati dal Presidente della Giunta regionale, da un membro designato dal Comune, da due membri designati dai Sostenitori e da un membro designato dagli Aderenti e dura in carica quattro anni.
- 2. L'Assemblea è competente in ordine alla determinazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della fondazione e in merito alla verifica dei risultati. In particolare l'Assemblea provvede a:
- a) proporre al Consiglio di amministrazione il Regolamento sul funzionamento interno della

Art. 15 – Assemblea

- 1. L'Assemblea è composta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione che la presiede e da due membri designati dal Mibact-Ministero della Cultura, da due membri designati dal Presidente della Giunta regionale, da un membro designato dal Comune, da due membri designati dai Sostenitori e da un membro designato dagli Aderenti e dura in carica quattro anni.
- 2. L'Assemblea è competente in ordine alla determinazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della fondazione e in merito alla verifica dei risultati. In particolare l'Assemblea provvede a:

Fondazione e sull'uso degli spazi di cui all'art. 9 ed eventuali altri regolamenti, e le successive loro modifiche;

- b) deliberare le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- c) deliberare sullo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio proposti dal Consiglio di Amministrazione, ferme le competenze dell'autorità governativa a norma di legge;
- d) esprimere un parere non vincolante sui piani, sui programmi di valorizzazione e
- sulle linee generali di indirizzo delle attività della Fondazione;
- e) approvare annualmente la relazione sulle attività svolte dalla Fondazione;
- f) approvare il bilancio consuntivo e preventivo; g) nomina il Comitato scientifico di cui all'Art. 16.
- g) nomina il comitato scientifico di cui all'Art. 16.
 3. L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della

Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

- 4. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, nonché ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità o ad istanza scritta presentata al Presidente da parte di almeno la metà dei componenti. Il Presidente provvede ad inviare l'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, il luogo e l'ora almeno 10 giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione, a mezzo raccomandata inviato ai Consiglieri, ai componenti dell'Organo di revisione e al Direttore.
- 5. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. 6. Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio e le modifiche statutarie, l'Assemblea delibera con la maggioranza dei 2/3 dei componenti.

- a) proporre al Consiglio di amministrazione il Regolamento sul funzionamento interno della Fondazione e sull'uso degli spazi di cui all'art. 9 ed eventuali altri regolamenti, e le successive loro modifiche:
- b) deliberare le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- c) deliberare sullo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio proposti dal Consiglio di Amministrazione, ferme le competenze dell'autorità governativa a norma di legge;
- d) esprimere un parere non vincolante sui piani, sui programmi di valorizzazione e
- sulle linee generali di indirizzo delle attività della Fondazione:
- e) approvare annualmente la relazione sulle attività svolte dalla Fondazione;
- f) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- g) nomina il Comitato scientifico di cui all'Art. 16.
- 3. L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.
- 4. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, nonché ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità o ad istanza scritta presentata al Presidente da parte di almeno la metà dei componenti. Il Presidente provvede ad inviare l'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, il luogo e l'ora almeno 10 giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione, a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata, inviato ai Consiglieri, ai componenti dell'Organo di revisione e al Segretario Generale e al Direttore Scientifico.
- 5. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci 6. Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio e le modifiche statutarie, l'Assemblea delibera con la maggioranza dei 2/3 dei componenti.
- 7. E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si tengano per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti essere possano esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si

mos Montain

Art. 16 - Comitato Scientifico

- 1. Il comitato scientifico è formato da cinque membri (oltre al direttore che lo presiede). I membri sono individuati tra soggetti che, per comprovati meriti scientifici e professionali, anche a livello internazionale, possano efficacemente essere di supporto al direttore e contribuire al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione.
- 2. Il comitato scientifico è composto da:
- due componenti designati dal MiBACT,
- due componenti designati dalla Regione,
- un componente designato dal Comune.
- 3. Il comitato scientifico è operativo già con la nomina di tre membri, è nominato dall'Assemblea su designazione dei Soci fondatori e decide a maggioranza dei presenti.
- 4. Al Comitato scientifico spettano le seguenti funzioni:
- a) esprimere un parere non vincolante sul piano e sui programmi di valorizzazione e sulle linee generali di indirizzo delle attività della Fondazione,
 b) vagliare il piano dei prestiti.
- 5. Il Comitato Scientifico dura in carica cinque quattro anni e i suoi componenti possono essere confermati una sola volta.

Art. 17 – Collegio dei revisori

- 1. Il Collegio dei revisori è composto da tre componenti effettivi e due componenti supplenti individuati tra soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.
- 2. La composizione del Collegio dei revisori di revisione è così articolata:
- 1 (un) componente effettivo e 1 (un) componente supplente nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo,
- 1 (un) componente effettivo e 1 (un) componente supplente nominati dalla Regione Toscana,
- 1 (un) componente effettivo nominato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
- 3. Tutti i componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre quattro anni possono essere confermati una sola volta. In caso di dimissioni o decadenza, i revisori cessati vengono sostituiti dai supplenti, con precedenza del più anziano di età. Essi durano in carica fino alla scadenza del mandato del Revisore sostituito. Il potere di revoca

trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 16 - Comitato Scientifico

- 1. Il Comitato Scientifico è formato da cinque membri (oltre al Direttore Scientifico che lo presiede). I membri sono individuati tra soggetti che, per comprovati meriti scientifici e professionali, anche a livello internazionale, possano efficacemente essere di supporto al Direttore Scientifico e contribuire al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione.
- 2. Il Comitato Scientifico è composto da:
- due componenti designati dal Ministero della Cultura,
- due componenti designati dalla Regione,
- un componente designato dal Comune.
- 3. Il **C**omitato **S**cientifico è operativo già con la nomina di tre membri, è nominato dall'Assemblea su designazione dei Soci fondatori e decide a maggioranza dei presenti.
- 4. Al Comitato **S**cientifico spettano le seguenti funzioni:
- a) esprimere un parere non vincolante sul piano e sui programmi di valorizzazione e sulle linee generali di indirizzo delle attività della Fondazione, b) vagliare il piano dei prestiti.
- 5. Il Comitato Scientifico dura in carica cinque quattro anni e i suoi componenti possono essere confermati una sola volta.

Art. 17 – Collegio dei Revisori

- 1. Il Collegio dei **R**evisori è composto da tre componenti effettivi e due componenti supplenti individuati tra soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.
- 2. La composizione del Collegio dei Revisori di revisione è così articolata:
- 1 (un) componente effettivo e 1 (un) componente supplente nominati dal Ministro della Cultura per i beni e le attività culturali e per il turismo,
- 1 (un) componente effettivo e 1 (un) componente supplente nominati dalla Regione Toscana,
- 1 (un) componente effettivo nominato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
- 3. Tutti i componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre quattro anni e possono essere confermati una sola volta. In caso di dimissioni o decadenza, i Revisori cessati vengono sostituiti dai supplenti, con precedenza del più anziano di età. Essi durano in carica fino alla scadenza del mandato del Revisore sostituito. Il potere di revoca

dei componenti del Collegio spetta agli organi che li hanno nominati.

- 4. Il Collegio dei revisori provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi.
- 5. I componenti del Collegio dei revisori possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

dei componenti del Collegio spetta agli organi che li hanno nominati.

- 4. Il Collegio dei Revisori provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi, tenuto conto che alla Fondazione non si applica la normativa sulla contabilità pubblica o la normativa destinata ai soggetti o organismi pubblici (compreso il DM 491/01).
- 5. I componenti del Collegio dei Revisori possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18 - Direttore

- 1- Il Direttore della Fondazione è individuato attraverso selezione pubblica mediante procedura comparativa con apposita commissione che formula una terna di candidati idonei ed è poi nominato dal Consiglio di Amministrazione.
- 2- Il Direttore cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e coordina le attività della Fondazione sotto l'aspetto scientifico, gestionale ed organizzativo.
- 3- In particolare al Direttore possono essere attribuiti i seguenti compiti:
- a) predisporre il piano strategico di sviluppo culturale e annesso quadro economico;
- b) predisporre il/i piano/i e programmi di valorizzazione, comprensivi degli ambiti operativi di intervento e delle linee generali di indirizzo delle attività della Fondazione,
- c) predisporre il piano delle collaborazioni internazionali e dei prestiti;
- d) partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, in occasione delle quali può esprimere pareri e proposte che dovranno essere verbalizzate;
- e) predisporre i budget previsionali, gli schemi di bilancio e di conto consuntivo;
- f) collaborare con il Presidente nell'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione:
- g) porre in essere tutte le attività che gli vengano delegate dal Presidente;
- h) garantire la messa in opera delle attività previste dai piani e dai programmi delle attività, delle quali coordina l'implementazione anche per quanto attiene le risorse umane dedicate.
- 4- Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle riunioni di tutti gli organi della Fondazione.
- 5- Il Direttore dura in carica quattro anni.

Art. 18 - Segretario Generale

- 1. Il Segretario Generale della Fondazione è individuato attraverso selezione pubblica mediante procedura comparativa con apposita commissione che formula una terna di candidati idonei ed è poi nominato dal Consiglio di Amministrazione.
- 2. Il Segretario Generale dirige la struttura, è responsabile della integrità del patrimonio, provvede al funzionamento del museo, è responsabile dell'amministrazione, dell'organizzazione e della sicurezza del personale, provvede agli adempimenti amministrativi e della normativa di riferimento, cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e coordina le attività della Fondazione sotto l'aspetto scientifico, gestionale ed organizzativo.
- 3. In particolare al Segretario Generale possono essere sono attribuiti i seguenti compiti:
- a) predisporre il quadro economico del piano strategico di sviluppo culturale, d'intesa con il Car Direttore Scientifico;
- b) predisporre il/i piano/i e programmi di/ valorizzazione, comprensivi degli ambiti operativi di intervento e delle linee generali di indirizzo delle attività della Fondazione,
- c) predisporre il piano delle collaborazioni internazionali e dei prestiti;
- b) ricercare finanziamenti pubblici e privati finalizzati al conseguimento delle finalità statutarie:
- c) promuovere e attuare la partecipazione a bandi e progetti comunali, regionali, nazionali e internazionali;
- d) partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, in occasione delle quali può esprimere pareri e proposte che dovranno essere verbalizzate;
- e) predisporre i budget previsionali, gli schemi di bilancio e di conto consuntivo;

Jornfo [Mon aun

f) collaborare con il Presidente nell'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione; g) porre in essere tutte le attività che gli vengano delegate dal Presidente; h) garantire la messa in opera delle attività previste dai piani e dai programmi delle attività, delle quali coordina l'implementazione anche per quanto attiene le risorse umane dedicate; j) proporre al Consiglio di Amministrazione assunzioni, mansioni, inquadramento e retribuzione del personale. 4. Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle riunioni di tutti gli organi della Fondazione. 5. L'incarico professionale di Segretario Generale è conferito per la durata di dura in carica quattro anni. 6. Al Segretario Generale spetta un compenso stabilito dal Consiglio di Amministrazione a norma dell'art. 19, comma 4 e indicato nell'avviso di selezione. Art. 18bis - Direttore Scientifico 1. Il Direttore Scientifico della Fondazione è individuato attraverso selezione pubblica mediante procedura comparativa dal Comitato Scientifico, che formula una terna di candidati idonei ed è poi nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Scientifico è individuato tra studiosi italiani e stranieri di riconosciuta competenza nella storia dell'arte e nella valorizzazione del patrimonio artistico e bibliografico della Fondazione. 2. Il suo incarico dura quattro anni e può essere confermato. La sua nomina ed eventuale rinnovo, così come la sua revoca, vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente. Per l'incarico professionale, al Direttore Scientifico spetta un compenso stabilito dal Consiglio di Amministrazione a norma dell'art. 19, comma 4 e indicato nell'avviso di selezione. 3. Il Direttore Scientifico è responsabile della conservazione e della valorizzazione del patrimonio, è responsabile della programmazione scientifica della Fondazione e garantisce la qualità delle iniziative intraprese dalla Fondazione e dal museo, mediante il coordinamento scientifico delle attività e dei progetti, anche col supporto del Comitato Scientifico di cui all'art. 16. 4. In particolare, al Direttore Scientifico sono attribuiti i seguenti compiti: a) predisporre il piano strategico di sviluppo culturale collaborando, con il Segretario Generale,

alla definizione dell'annesso quadro economico e

quindi dei bilanci;

Art. 19 – Remunerazione

- 1- Le cariche di Presidente, di membro del Consiglio di Amministrazione, di componente dell'Assemblea, del Comitato scientifico non sono remunerate.
- 2- Ai titolari delle cariche di cui al comma precedente spetta il rimborso delle spese sostenute nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio dei revisori.
- Amministrazione, sentito il Collegio dei revisori.
 3- Ai componenti del Collegio dei revisori spetta
 una remunerazione annua, che sarà stabilita dal
 Consiglio di Amministrazione, in misura non
 superiore a quella determinata dal decreto del
 Ministro per i beni e le attività culturali e per il
 turismo, di concerto con il Ministro dell'Economia e
 delle Finanze, del 18 maggio 2018 n. 248
 all'allegato 1 per gli istituti del MiBACT, dotati di
 autonomia amministrativa, di quarta categoria.
- 4- Al Direttore spetta una remunerazione annua nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, con deliberazione assunta con la maggioranza di cui all'articolo 13, comma 9, sentito il Collegio dei revisori.

Art. 20 – Fondo di dotazione e Fondo di gestione

- 1- Il patrimonio della Fondazione è costituito da un Fondo di dotazione indisponibile e da un Fondo di gestione disponibile per la gestione d'esercizio.
- 2- Il fondo di dotazione è costituito dai conferimenti effettuati dai Fondatori.
- 3- Rientrano nel Fondo di dotazione indisponibile:

- b) predisporre il/i piano/i e programmi di tutela e valorizzazione scientifica, comprensivi degli ambiti operativi di intervento e delle linee generali di indirizzo delle attività della Fondazione;
 c) predisporre il piano delle collaborazioni internazionali e dei prestiti;
- d) proporre al Segretario Generale la partecipazione a bandi e progetti comunali, regionali, nazionali e internazionali;
- e) curare, su mandato del Presidente, le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- f) partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, in occasione delle quali può esprimere pareri e proposte che dovranno essere verbalizzate; g) porre in essere tutte le attività che gli vengano delegate dal Presidente.

Art. 19 - Remunerazione

- Le cariche di Presidente, di membro del Consiglio di Amministrazione, di componente dell'Assemblea, del Comitato scientifico non sono remunerate.
- 2. Ai titolari delle cariche di cui al comma precedente spetta il rimborso delle spese sostenute nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio dei Revisori.
- 3. Ai componenti del Collegio dei Revisori spetta una remunerazione annua, che sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione, in misura non superiore a quella determinata dal decreto del Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 18 maggio 2018 n. 248 all'allegato 1 per gli istituti del Ministero della Cultura, dotati di autonomia amministrativa,
- di quarta categoria.

 4. Al Segretario Generale e al Direttore Scientifico spetta una remunerazione annua nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, con deliberazione assunta con la maggioranza di cui all'articolo 13, comma 9, sentito il Collegio dei

Art. 20 - Fondo di dotazione e Fondo di gestione

- 1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da un Fondo di dotazione indisponibile e da un Fondo di gestione disponibile per la gestione d'esercizio.
- 2. Il fondo di dotazione è costituito dai conferimenti effettuati dai Fondatori.

Revisori.

3. Rientrano nel Fondo di dotazione indisponibile:

my Mantonion

- a) i diritti d'uso sui beni mobili e immobili concessi dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e/o da altri soggetti proprietari;
- b) i conferimenti in denaro, beni, diritti effettuati in sede di atto costitutivo dai Fondatori ovvero dai Sostenitori all'atto dell'adesione destinati all'incremento del Fondo medesimo;
- c) ulteriori beni mobili e/o immobili che nell'atto costitutivo o successivamente siano conferiti in uso temporaneo alla Fondazione;
- d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni di qualsiasi genere, destinati ad incremento del Fondo stesso.
- 4- Il Fondo di dotazione è totalmente vincolato al perseguimento delle finalità statutarie ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a preservarne il valore, svolgere attività istituzionali e garantirne la continuazione nel tempo.
- 5- Rientrano nel Fondo di gestione, inteso come il patrimonio utilizzabile nella complessa attività di gestione:
- a) le rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della fondazione,
- b) le donazioni lasciti o erogazioni di qualunque genere che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione,
- c) eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dagli enti locali o da altri enti pubblici,
- d) i contributi per il funzionamento e l'attività della Fondazione effettuati dai Fondatori, dai Sostenitori, dagli Aderenti ovvero da parte di soggetti terzi, che non siano espressamente destinati al Fondo di dotazione
- e) i ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse,
- f) i conferimenti in denaro, beni, diritti effettuati in sede di atto costitutivo dai Fondatori ovvero all'atto dell'adesione dai Sostenitori e destinati alla gestione della Fondazione,
- g) i proventi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse della Fondazione,
- h) appositi fondi di gestione di entità non inferiore a quella di volta in volta deliberata dal Consiglio di Amministrazione, costituiti da persone fisiche o giuridiche e vincolati all'attuazione di uno specifico progetto e/o attività coerenti con il fine istituzionale della Fondazione,
- i) risorse provenienti a qualsiasi titolo da qualunque fonte.
- 6- Il Fondo di gestione è impiegato per il funzionamento della Fondazione e per il raggiungimento dei sui scopi.
- 7- Le modalità con le quali i Fondatori Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo,

- a) i diritti d'uso sui beni mobili e immobili concessi dal Ministero **della Cultura** e/o da altri soggetti proprietari;
- b) i conferimenti in denaro, beni, diritti effettuati in sede di atto costitutivo dai Fondatori ovvero dai Sostenitori all'atto dell'adesione destinati all'incremento del Fondo medesimo;
- c) ulteriori beni mobili e/o immobili che nell'atto costitutivo o successivamente siano conferiti in uso temporaneo alla Fondazione;
- d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni di qualsiasi genere, destinati ad incremento del Fondo stesso.
- 4. Il Fondo di dotazione è totalmente vincolato al perseguimento delle finalità statutarie ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a preservarne il valore, svolgere attività istituzionali e garantirne la continuazione nel tempo.
- 5. Rientrano nel Fondo di gestione, inteso come il patrimonio utilizzabile nella complessa attività di gestione:
- a) le rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della fondazione,
- b) le donazioni lasciti o erogazioni di qualunque genere che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione,
- c) eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dagli enti locali o da altri enti pubblici,
- d) i contributi per il funzionamento e l'attività della Fondazione effettuati dai Fondatori, dai Sostenitori, dagli Aderenti ovvero da parte di soggetti terzi, che non siano espressamente destinati al Fondo di dotazione,
- e) i ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse,
- f) i conferimenti in denaro, beni, diritti effettuati in sede di atto costitutivo dai Fondatori ovvero all'atto dell'adesione dai Sostenitori e destinati alla gestione della Fondazione,
- g) i proventi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse della Fondazione,
- h) appositi fondi di gestione di entità non inferiore a quella di volta in volta deliberata dal Consiglio di Amministrazione, costituiti da persone fisiche o giuridiche e vincolati all'attuazione di uno specifico progetto e/o attività coerenti con il fine istituzionale della Fondazione,
- i) risorse provenienti a qualsiasi titolo da qualunque fonte.
- Il Fondo di gestione è impiegato per il funzionamento della Fondazione e per il raggiungimento dei sui scopi.
- 7. Le modalità con le quali i Fondatori Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo,

Regione Toscana e Comune di Sesto Fiorentino si impegnano a concorrere al finanziamento delle spese di funzionamento e di attività della Fondazione sono definite, sulla base degli esiti del piano strategico di sviluppo culturale e dell'annesso quadro economico-finanziario, per il primo biennio con separato memorandum d'intesa tra i Fondatori stessi. Analoga procedura sarà adottata per i periodi successivi in relazione ai risultati conseguiti dalla Fondazione.

8- È consentito costituire specifici fondi dedicati intesi come fondi di gestione appositamente creati per la gestione di singoli affari.

Art. 21 - Esercizio finanziario

- 1- L'esercizio finanziario ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
- 2- Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.
- 3- Durante la vita della Fondazione è fatto divieto alla Fondazione di distribuire utili od avanzi di gestione nonché fondi e riserve, anche in modo indiretto, ai Fondatori, ai Sostenitori, agli Aderenti e agli amministratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 22 - Vigilanza

Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo esercita la vigilanza sulla Fondazione a norma dell'art.13 del D.M. 27 novembre 2001 n. 491 e dell'art. 2, comma 3, D.M. 27 marzo 2015 e nel rispetto delle previsioni di cui al D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

2- Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo può disporre lo scioglimento degli organi della fondazione a norma dell'art. 14 del D.M. 27 novembre 2001, n. 491.

Art. 23 – Durata ed estinzione della Fondazione 1- La Fondazione è costituita per la durata di 30 (trenta) anni; termine di durata necessario per assicurare la persistenza del rapporto dominicale

Regione Toscana e Comune di Sesto Fiorentino si impegnano a concorrere al finanziamento delle spese di funzionamento e di attività della Fondazione sono definite, sulla base degli esiti del piano strategico di sviluppo culturale e dell'annesso quadro economico finanziario, per il primo biennio con separato memorandum d'intesa tra i Fondatori stessi. Analoga procedura sarà adottata per i periodi successivi in relazione ai risultati conseguiti dalla Fondazione.

8. È consentito costituire specifici fondi dedicati intesi come fondi di gestione appositamente creati per la gestione di singoli affari.

Art. 21 - Esercizio finanziario

- 1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
- 2. Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.
- 3. Durante la vita della Fondazione è fatto divieto alla Fondazione di distribuire utili od avanzi di gestione nonché fondi e riserve, anche in modo indiretto, ai Fondatori, ai Sostenitori, agli Aderenti e agli amministratori, a meno che la destinazione a la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 22 - Vigilanza

Il Ministero della Cultura esercita la vigilanza sulla Fondazione a norma dell'art.13 del D.M. 27 novembre 2001 n. 491, del D.M. 30 dicembre 2021 n. 478 e nel rispetto delle previsioni di cui al D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

2- Il Ministero **della Cultura** può disporre lo scioglimento degli organi della fondazione a norma dell'art. 14 del D.M. 27 novembre 2001, n. 491.

Art. 23 – Durata ed estinzione della Fondazione

1. La Fondazione è costituita per la durata di 30 (trenta) anni; termine di durata necessario per assicurare la persistenza del rapporto dominicale

assicurare la persistenza del rapporto dominicale

Multiplica del rapporto dominicale

tra l'Amministrazione proprietaria del bene e i beni conferiti in uso al soggetto istituito.

- 2- La Fondazione si estingue se lo scopo della Fondazione diviene impossibile o se il patrimonio diviene insufficiente e, in generale, quando ricorrano le cause di estinzione previste dal codice civile e dalle leggi speciali.
- 3- In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, i beni concessi in uso dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ovvero dai Fondatori ovvero dai Sostenitori ritornano nella disponibilità di questi ultimi, mentre i beni e gli apporti patrimoniali acquisiti in proprietà dalla Fondazione vengono devoluti, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che ne individua il liquidatore, ad altro ente che persegua finalità analoghe a quelle della fondazione estinta.

Art. 24 - Disposizioni finali

1- Il Consiglio di Amministrazione adotta il Regolamento di cui all'articolo 9 del presente Statuto e per ogni ulteriore aspetto relativo al funzionamento interno della Fondazione entro 120 giorni dalla costituzione della Fondazione stessa. 2- Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali vigenti in materia. tra l'Amministrazione proprietaria del bene e i beni conferiti in uso al soggetto istituito.

- 2. La Fondazione si estingue se lo scopo della Fondazione diviene impossibile o se il patrimonio diviene insufficiente e, in generale, quando ricorrano le cause di estinzione previste dal codice civile e dalle leggi speciali.
- 3. In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, i beni concessi in uso dal Ministero della Cultura ovvero dai Fondatori ovvero dai Sostenitori ritornano nella disponibilità di questi ultimi, mentre i beni e gli apporti patrimoniali acquisiti in proprietà dalla Fondazione vengono devoluti, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che ne individua il liquidatore, ad altro ente che persegua finalità analoghe a quelle della fondazione estinta.

Art. 24 - Disposizioni finali

1. Il Consiglio di Amministrazione adotta il
Regolamento di cui all'articolo 9 del presente
Statuto e per ogni ulteriore aspetto relativo al
funzionamento interno della Fondazione entro 120
giorni dalla costituzione della Fondazione stessa.
2- Per tutto quanto non previsto nel presente
Statuto si applicano le disposizioni del codice civile
e delle leggi speciali vigenti in materia.

ALLEGATOLLITERA & B'

ALL. 1 Doccia Fondazione Museo Archivio Richard Ginori della manifattura di

Art. 1 - Natura, denominazione e sede

- 1. E' costituita la "Fondazione Museo Archivio Richard Ginori della Manifattura di Doccia" (di seguito denominata anche "Fondazione"), ai sensi dell'art. 112, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. (da ora in poi "Codice") e in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettere a) e b) dell'Accordo di Valorizzazione (d'ora in poi "Accordo") sottoscritto in data 14 gennaio 2018 tra il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, la Regione Toscana e il Comune di Sesto Fiorentino.
- La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili e risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere delle Fondazioni disciplinato dal Codice civile e dalle leggi speciali.
- 3. La Fondazione è un ente di diritto privato in controllo pubblico ed è dotata di autonomia statutaria e gestionale.
- Provvede all'acquisizione di beni e servizi mediante affidamento diretto e con le procedure stabilite dal Codice dei Contratti Pubblici e alla selezione del personale mediante procedure ad evidenza pubblica.
- 5. La Fondazione ha sede legale in Comune di Sesto Fiorentino, viale Pratese n. 31 e può stabilire, per funzioni operative, altre sedi, delegazioni o uffici, in Italia e all'estero.

Art. 2 - Finalità

- 1. La Fondazione viene costituita per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 2 dell'Accordo per acquisire, conservare, catalogare, studiare, comunicare ed esporre le testimonianze materiali e immateriali, artistiche e documentarie, legate alle produzioni di porcellane artistiche realizzate, nelle diverse epoche e con marchi diversi, dalla Manifattura Richard Ginori a Sesto Fiorentino, promuovendone la conoscenza presso il pubblico e la comunità scientifica. Alla Fondazione compete, ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo, l'elaborazione e l'attuazione del piano strategico di sviluppo culturale del complesso dei beni culturali e delle aree annesse oggetto dell'Accordo medesimo, ai sensi dell'articolo 112, comma 4, del Codice.
- 2. La Fondazione, nella predisposizione ed attuazione del piano strategico di sviluppo culturale e di valorizzazione, di cui al comma precedente, opera secondo le le linee strategiche di cui all'articolo 3, lettere a, b e c, dell'Accordo e, in particolare, provvede a:
 - a) assicurare la conservazione preventiva e programmata del museo, della sua collezione e del patrimonio archivistico e librario su cui è chiamata ad operare, in coerenza con quanto previsto all'art. 29 del Codice, mediante ogni necessario intervento di studio, catalogazione, digitalizzazione, prevenzione, manutenzione e restauro;
 - b) garantire effettive esperienze di conoscenza e di pubblico godimento del museo, della sua collezione e del connesso patrimonio archivistico e librario, mediante lo studio delle testimonianze storico-artistiche materiali, del patrimonio di saperi e pratiche riconducibili alla storia del museo, della manifattura di Doccia, delle aziende storiche e delle comunità del territorio, dei riflessi attuali e potenziali sulla società contemporanea, delle implicazioni per i linguaggi dell'arte, anche contemporanea;
 - c) pianificare ed attuare un organico programma di valorizzazione culturale dei beni e delle testimonianze culturali che saranno conservati nell'istituendo museo e nei connessi archivi e biblioteca sia in campo nazionale sia in ambito internazionale; promuovere l'integrazione tra i settori produttivi legati ai beni culturali e delle aree annesse oggetto del presente Statuto, nonché tra tutti i soggetti capaci di apportare contributi nell'attuazione del piano strategico di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.

1mm

John

- 3. Nell'ambito delle finalità e delle linee strategiche di cui ai commi precedenti, la Fondazione è tenuta al perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 4 dell'Accordo e, in particolare, a:
 - a) catalogare, conservare, ordinare ed esporre i beni culturali acquisiti al patrimonio dello Stato, relativi alla Manifattura di Doccia e alle conseguenti produzioni con marchio Richard Ginori, nel rispetto della normativa vigente, delle linee guida e degli atti di indirizzo in materia di musei e standard museali, archivistici e bibliografici, per finalità di educazione e di studio, recuperandone la memoria, anche nella sua accezione di memoria diffusa sul e del territorio, ed offrendo al pubblico la possibilità di approfondire le diverse tematiche, sia sotto il profilo storico-artistico e culturale, sia con riferimento al ruolo che esse hanno rivestito per il territorio e la società;
 - b) pervenire alla formazione di percorsi culturali di conoscenza delle diverse realtà locali e regionali connesse al fenomeno delle produzioni di porcellane artistiche, anche nella loro evoluzione storica fino all'età contemporanea, dando luogo alla creazione di collegamenti in rete di analoghi luoghi della cultura esistenti in Italia e all'estero, assicurando la possibilità per i visitatori di consultare le banche dati esistenti presso le diverse strutture;
 - c) promuovere la valorizzazione dei beni culturali di cui alla precedente lettera a) e dei relativi luoghi espositivi anche mediante l'attivazione di esercizi funzionali al miglioramento degli standard d funzionamento e fruizione in coerenza con il sistema nazionale musei.

Art. 3 - Attività istituzionali

- 1. La Fondazione, per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2 provvede a svolgere le seguenti attività:
 - a) predisposizione e attuazione del piano strategico di sviluppo culturale;
 - b) progettazione e attuazione della attività di valorizzazione culturale, sociale e turistica, e dei servizi al pubblico, secondo le forme previste agli artt. 115 e 117 del Codice, creando le condizioni ottimali per l'attività di ricerca scientifica e di redistribuzione della conoscenza, relativamente alle opere conservate nel museo;
 - c) reperimento delle risorse funzionali all'attuazione del piano strategico, assicurando modalità ottimali di combinazione di risorse interne (provenienti dalla gestione diretta o della concessione di attività, servizi e spazi) e di risorse esterne (derivanti anche da progettazione finanziata, erogazioni liberali e sponsorizzazioni);
 - d) organizzazione di attività didattico-formative anche in raccordo con le imprese;
 - e) svolgimento di attività di fundraising anche al fine di ulteriormente allargare la platea dei soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel perseguimento delle finalità di servizio pubblico e di utilità sociale legate alla valorizzazione del Sito;
 - f) predisposizione degli strumenti di direzione, organizzazione e logistica funzionali all'esecuzione degli interventi stessi;
 - g) definizione di linee di gestione e di manutenzione del complesso dei beni conferiti di cui all'articolo 20 a titolo di concessione in uso gratuito per la durata della fondazione;
 - h) integrazione delle attività di gestione e valorizzazione dei beni culturali inizialmente conferiti con quelle riguardanti ulteriori beni eventualmente conferiti successivamente dagli altri partecipanti alla Fondazione, incrementando nel territorio di riferimento i servizi offerti al pubblico, migliorandone la qualità secondo principi di buona gestione;
 - i) ideazione e realizzazione di iniziative di ricerca, studio, documentazione, informazione ed educazione, formazione sulla conoscenza della collezione anche in ambito internazionale;
 - j) monitoraggio, misurazione e valutazione dell'attività svolta;

k) ogni altra attività il cui esercizio risulti congruo ed opportuno rispetto alle finalità di cui all'articolo 2.

Art. 4- Attività strumentali, accessorie e connesse

- 1. Nel rispetto delle finalità definite dal presente Statuto e delle disposizioni di legge, la Fondazione svolge altresì le seguenti attività strumentali, accessorie e connesse:
 - a) progettare e gestire i servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico di cui all'art.117 del Codice;
 - b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locataria o comodataria o a qualsiasi titolo posseduti o in detenzione;
 - c) stipulare con enti pubblici o soggetti privati, secondo la normativa vigente, accordi o contratti per il perseguimento delle proprie finalità tra cui, senza esclusione delle ipotesi contrattuali non espressamente previste, l'acquisto di beni e servizi, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
 - d) partecipare, anche in veste di promotore, ad associazioni, fondazioni, comitati, e più in generale, ad istituzioni pubbliche o private, senza fini di lucro, che perseguono finalità coerenti con le proprie attività istituzionali e strumentali al raggiungimento degli scopi della Fondazione;
 - e) organizzare e gestire eventi e manifestazioni;
 - f) organizzare e gestire convegni scientifici e corsi di formazione;
 - g) istituire premi o borse di studio;
 - promuovere la raccolta di fondi e il reperimento delle risorse finanziarie funzionali alla propria attività istituzionale, anche attraverso la collaborazione con università e organismi di ricerca;
 - realizzare direttamente o partecipare a progetti sostenuti da fondi europei, nazionali, regionali e locali;
 - j) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva, utile o opportuna al perseguimento delle finalità istituzionali.
- 2. La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività si ispira ai principi di programmazione e sostenibilità degli interventi, di pubblicità degli atti e delle procedure, e adotta forme di controllo di gestione.

Art. 5 - Membri della Fondazione

- 1. I membri della Fondazione si dividono in:
 - ·Fondatori;
 - Sostenitori;
 - Aderenti.

Art. 6 - Fondatori

1. Sono Fondatori il Ministero della Cultura, la Regione Toscana, il Comune di Sesto Fiorentino.

Art. 7 - Sostenitori

1. Possono divenire Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche e private, che contribuiscono al Fondo di dotazione e/o di gestione in maniera continuativa, mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella

Im Monon

- stabilita, anche annualmente, dall'Assemblea ovvero con un'attività di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.
- 2. L'ammissione dei Sostenitori è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 14 del presente Statuto.
- 3. I Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare lo statuto ed il Regolamento, ove emanato.

Art. 8 - Aderenti

- Possono divenire Aderenti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche e private, che contribuiscono una tantum al fondo di gestione, mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità stabilite dall'Assemblea ovvero con un'attività, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.
- 2. L'ammissione degli Aderenti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 14 del presente Statuto.
- Gli Aderenti devono espressamente impegnarsi a rispettare lo Statuto ed il Regolamento, ove emanato.

Art. 9 - Regolamento sul funzionamento interno della Fondazione e sull'uso degli spazi

- L'Assemblea propone al Consiglio di Amministrazione di cui all'Art. 13 il regolamento concernente al la disciplina delle forme, delle modalità e della misura minima di contribuzione necessaria per l'assunzione della qualifica di Sostenitore o Aderente, nonché delle cause di esclusione.
- 2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina altresì tutti gli aspetti inerenti al funzionamento interno della Fondazione, ivi comprese le modalità e condizioni per l'utilizzo, da parte dei Fondatori, dei Sostenitori e degli Aderenti, degli spazi del museo e annessi, per l'esclusivo raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2.

Art. 10 - Esclusione e recesso

- 1. L'esclusione dei Sostenitori e degli Aderenti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con le maggioranze di cui all'art. 13 del presente Statuto nei casi e con le modalità stabilite nel regolamento di funzionamento di cui all'art. 9.
- 2. Il Regolamento di cui al comma precedente, salva la possibilità di stabilire ulteriori ipotesi di esclusione, deve necessariamente prevedere l'esclusione dei Sostenitori e degli Aderenti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
 - inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
 - condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli organi della Fondazione.
- 3. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- liquidazione giudiziale e/o altre procedure concorsuali, apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di liquidazione giudiziale.
- 4. I Sostenitori di cui all'articolo 7 e gli Aderenti di cui all'art. 8 del presente Statuto possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte per l'esercizio in corso.
- 5. Con l'esclusione ovvero il recesso decadono automaticamente coloro i quali ricoprono cariche come espressione del soggetto non più appartenente alla Fondazione.

Doccia

6. I Fondatori non possono in alcun caso recedere ovvero essere esclusi dalla Fondazione.

Art. 11 - Gli organi e la struttura della Fondazione

- 1. Sono Organi della Fondazione:
- Presidente:
- Assemblea:
- · Consiglio di Amministrazione;
- Comitato Scientifico;
- Collegio dei revisori.
- 2. La Fondazione si dota di un Segretario generale e di un Direttore Scientifico ai sensi dell'articolo 18 e 18bis del presente Statuto.
- 3. L'assunzione delle cariche previste nel presente titolo avviene nel rispetto delle previsioni di cui al D.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e delle ulteriori ipotesi di incompatibilità e inconferibilità previste dalla normativa vigente.

Art. 12 - Presidente

- 1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di cui al successivo articolo 13 è anche Presidente della Fondazione.
- 2. Il Presidente è legale rappresentante della Fondazione e svolge i seguenti compiti:
 - a) convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione;
 - rappresenta la Fondazione, con potere di firma e facoltà di conferire procure e deleghe per il compimento di specifici atti o tipologie di atti;
 - c) cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
 - d) adotta nei casi d'urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo ratifica da parte di questo nella prima riunione successiva alla data nella quale tali provvedimenti sono stati adottati.
- 3. Il Presidente è designato dal Ministro della Cultura, sentiti gli altri fondatori.
- 4. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano.

Art. 13 - Composizione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione

- 1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da quattro membri (oltre al Presidente), secondo un criterio di proporzionalità dell'apporto iniziale al fondo di dotazione.
- 2. I membri sono individuati tra soggetti che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori di attività della Fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione.
- 3. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
- Presidente, designato dal Ministro della Cultura, sentiti gli altri Fondatori;
- 2 (due) componenti designati dal Ministero della Cultura;
- 1 (un) componente designato dalla Regione Toscana;
- 1 (un) componente designato dal Comune di Sesto Fiorentino;
 - 4. I componenti del Consiglio di Amministrazione vengono nominati con decreto del Ministro della Cultura.

Jonys Mmaria

- Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati, prima della scadenza del mandato.
- 6. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, si procede alla designazione di un nuovo Consigliere, nel rispetto dei criteri di nomina di cui al secondo comma del presente articolo, che resterà in carica sino allo spirare del termine degli altri. In caso di vacanza della maggioranza dei Consiglieri, tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione si considereranno dimissionari e resteranno in carica sino alla data di nomina del nuovo Consiglio.
- 7. Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri.
- 8. Il Consiglio si riunisce almeno tre volte l'anno, nonché ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità o ad istanza scritta presentata al Presidente da parte di almeno un terzo dei componenti.
- Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.
- 10. Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, le modifiche statutarie, l'approvazione del Regolamento d cui all'articolo 9, l'ammissione e l'esclusione dei Sostenitori e degli Aderenti, l'entità dei rimborsi e della remunerazione di cui all'art. 19, il Consiglio delibera con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti.
- 11. L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, il luogo e l'ora deve essere inviato ai Consiglieri, ai componenti dell'Organo di revisione e al Segretario Generale e a Direttore Scientifico, per posta elettronica agli indirizzi comunicati da tutti i suddetti soggetti, almeno 10 giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con un semplice preavviso di 48 ore, tramite telegramma, telefax o altri mezzi elettronici ritenuti idonei.
- 12. Su specifici argomenti possono essere sentiti dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, i Sostenitori e/o gli Aderenti per una valutazione congiunta.
- 13. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per televideoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 14 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

- Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ed alla gestione della Fondazione, secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito del programma e delle linee generali di indirizzo approvati dall'Assemblea.
- 2. In particolare il Consiglio di Amministrazione è chiamato a provvedere ai seguenti compiti:
 - a) delibera l'acquisto di beni e servizi necessari per lo svolgimento delle attività;
 - b) delibera l'accettazione di donazioni e lasciti;
 - c) dispone l'impiego dei fondi patrimoniali;
 - d) assume le decisioni in ordine alla stipula dei contratti e delle convenzioni necessarie per lo svolgimento delle attività, nonché in ordine alla organizzazione del lavoro, incluso il reclutamento del personale;

- e) delibera criteri e disposizioni relativamente al funzionamento interno;
- f) delibera in merito alle erogazioni da effettuare;
- g) delibera in merito a finanziamenti e mutui, locazioni e ad ogni operazione bancaria necessaria o utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali e per il funzionamento della Fondazione;
- h) delibera su qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione della Fondazione;
- i) nomina il Segretario Generale e il Direttore Scientifico, definendone i limiti delle competenze
- j) predispone, su proposta del Segretario Generale sentito il Direttore Scientifico, il bilancio consuntivo e preventivo;
- k) delibera l'adesione dei Sostenitori e degli Aderenti;
- delibera l'esclusione dei Sostenitori e degli Aderenti;
- m) approva il Regolamento di cui all'articolo 9 del presente Statuto;
- n) propone all'Assemblea le modifiche statutarie;
- o) approva il/i piano/i e programmi di valorizzazione, comprensivi degli ambiti operativi di intervento e delle linee generali di indirizzo delle attività della Fondazione, sentita l'Assemblea;
- p) approva annualmente la relazione sulle attività svolte dalla Fondazione predisposta, ciascuno per la parte di competenza, dal Segretario Generale e dal Direttore Scientifico;
- q) delibera la misura dei compensi annui e dei rimborsi di cui all'articolo 19 del presente Statuto;
- r) propone all'Assemblea lo scioglimento della Fondazione nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto e la devoluzione del patrimonio.
- 3. Il Consiglio di Amministrazione può conferire speciali incarichi o delegare parte dei propri compiti e poteri al Presidente e/o ai componenti del Consiglio stesso senza oneri per la Fondazione.
- 4. Il Consiglio di Amministrazione può conferire parte dei propri compiti e poteri al Segretario Generale e/o al Direttore Scientifico, determinandone i compiti e i limiti.

Art. 15 - Assemblea

- 1. L'Assemblea è composta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione che la presiede e da due membri designati dal Ministero della Cultura, da due membri designati dal Presidente della Giunta regionale, da un membro designato dal Comune, da due membri designati dai Sostenitori e da un membro designato dagli Aderenti e dura in carica quattro anni.
- 2. L'Assemblea è competente in ordine alla determinazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della fondazione e in merito alla verifica dei risultati. In particolare l'Assemblea provvede a:
 - a) proporre al Consiglio di amministrazione il Regolamento sul funzionamento interno della Fondazione e sull'uso degli spazi di cui all'art. 9 ed eventuali altri regolamenti, e le successive loro modifiche;
 - b) deliberare le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione; 🎺
 - c) deliberare sullo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio proposti dal Consiglio di Amministrazione, ferme le competenze dell'autorità governativa a norma di legge;
 - d) esprimere un parere non vincolante sui piani, sui programmi di valorizzazione e sulle linee generali di indirizzo delle attività della Fondazione;
 - e) approvare annualmente la relazione sulle attività svolte dalla Fondazione;
 - f) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;

mys Monaun

- g) nomina il Comitato scientifico di cui all'Art. 16.
- 3. L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.
- 4. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, nonché ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità o ad istanza scritta presentata al Presidente da parte di almeno la metà dei componenti. Il Presidente provvede ad inviare l'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, il luogo e l'ora almeno 10 giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione, a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata, inviato ai Consiglieri, ai componenti dell'Organo di revisione e al Segretario Generale e al Direttore Scientifico.
- 5. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
- 6. Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio e le modifiche statutarie, l'Assemblea delibera con la maggioranza dei 2/3 dei componenti.
- 7. E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si tengano per tele- videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 16 - Comitato Scientifico

- Il Comitato Scientifico è formato da cinque membri (oltre al Direttore Scientifico che lo presiede). I membri sono individuati tra soggetti che, per comprovati meriti scientifici e professionali, anche a livello internazionale, possano efficacemente essere di supporto al Direttore Scientifico e contribuire al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione.
- 2. Il Comitato Scientifico è composto da:
 - due componenti designati dal Ministero della Cultura,
 - · due componenti designati dalla Regione,
 - un componente designato dal Comune.
- 3. Il Comitato Scientifico è operativo già con la nomina di tre membri, è nominato dall'Assemblea su designazione dei fondatori e decide a maggioranza dei presenti.
- 4. Al Comitato Scientifico spettano le seguenti funzioni:
 - a) esprimere un parere non vincolante sul piano e sui programmi di valorizzazione e sulle linee generali di indirizzo delle attività della Fondazione,
 - b) vagliare il piano dei prestiti.
- Il Comitato Scientifico dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere confermati una sola volta.

Art. 17 - Collegio dei Revisori

- Il Collegio dei Revisori è composto da tre componenti effettivi e due componenti supplenti individuati tra soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.
- 2. La composizione del Collegio dei Revisori è così articolata:
 - 1 (un) componente effettivo e 1 (un) componente supplente nominati dal Ministro della Cultura
 - 1 (un) componente effettivo e 1 (un) componente supplente nominati dalla Regione Toscana,

- 1 (un) componente effettivo nominato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
- 3. Tutti i componenti del Collegio dei Revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. In caso di dimissioni o decadenza, i Revisori cessati vengono sostituiti dai supplenti, con precedenza del più anziano di età. Essi durano in carica fino alla scadenza del mandato del Revisore sostituito. Il potere di revoca dei componenti del Collegio spetta agli organi che li hanno nominati.
- 4. Il Collegio dei Revisori provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi, tenuto conto che alla Fondazione non si applica la normativa sulla contabilità pubblica o la normativa destinata ai soggetti o organismi pubblici (compreso il DM 491/01).
- I componenti del Collegio dei Revisori possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18 - Segretario Generale

- Il Segretario Generale della Fondazione è individuato attraverso selezione pubblica mediante procedura comparativa con apposita commissione che formula una terna di candidati idonei ed è poi nominato dal Consiglio di Amministrazione.
- 2. Il Segretario Generale dirige la struttura, è responsabile della integrità del patrimonio, provvede al funzionamento del museo, è responsabile dell'amministrazione, dell'organizzazione e della sicurezza del personale, provvede agli adempimenti amministrativi e della normativa di riferimento, cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e coordina le attività della Fondazione sotto l'aspetto gestionale ed organizzativo.
- 3. In particolare al Segretario Generale sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) predisporre il quadro economico del piano strategico di sviluppo culturale, d'intesa con il Direttore Scientifico;
 - ricercare finanziamenti pubblici e privati finalizzati al conseguimento delle finalità statutarie;
 - c) promuovere e attuare la partecipazione a bandi e progetti comunali, regionali, nazionali e internazionali;
 - d) partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, in occasione delle quali può esprimere pareri e proposte che dovranno essere verbalizzate:
 - e) predisporre i budget previsionali, gli schemi di bilancio e di conto consuntivo;
 - f) collaborare con il Presidente nell'attuazione delle decisioni del Consiglio Amministrazione;
 - g) porre in essere tutte le attività che gli vengano delegate dal Presidente;
 - h) garantire la messa in opera delle attività previste dai piani e dai programmi delle attività; delle quali coordina l'implementazione anche per quanto attiene le risorse umane dedicate;
 - proporre al Consiglio di Amministrazione assunzioni, mansioni, inquadramento e retribuzione del personale.

mopplem and

- 4. L'incarico professionale di Segretario Generale è conferito per la durata di quattro anni.
- 5. Al Segretario Generale spetta un compenso stabilito dal Consiglio di Amministrazione a norma dell'art. 19, comma 4 e indicato nell'avviso di selezione.

Art. 18bis - Direttore Scientifico

- 1. Il Direttore Scientifico della Fondazione è individuato attraverso selezione pubblica mediante procedura comparativa dal Comitato Scientifico, che formula una terna di candidati idonei ed è poi nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Scientifico è individuato tra studiosi italiani e stranieri di riconosciuta competenza nella storia dell'arte e nella valorizzazione del patrimonio artistico e bibliografico della Fondazione.
- 2. Il suo incarico dura quattro anni e può essere confermato. La sua nomina ed eventuale rinnovo, così come la sua revoca, vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente. Per l'incarico professionale, al Direttore Scientifico spetta un compenso stabilito dal Consiglio di Amministrazione a norma dell'art. 19, comma 4 e indicato nell'avviso di selezione.
- 3. Il Direttore Scientifico è responsabile della conservazione e della valorizzazione del patrimonio, è responsabile della programmazione scientifica della Fondazione e garantisce la qualità delle iniziative intraprese dalla Fondazione e dal museo, mediante il coordinamento scientifico delle attività e dei progetti, anche col supporto del Comitato Scientifico di cui all'art. 16.
- 4. In particolare, al Direttore Scientifico sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) predisporre il piano strategico di sviluppo culturale collaborando, con il Segretario Generale, alla definizione dell'annesso quadro economico e quindi dei bilanci;
 - b) predisporre il/i piano/i e programmi di tutela e valorizzazione scientifica, comprensivi degli ambiti operativi di intervento e delle linee generali di indirizzo delle attività della Fondazione;
 - c) predisporre il piano delle collaborazioni internazionali e dei prestiti;
 - d) proporre al Segretario Generale la partecipazione a bandi e progetti comunali, regionali, nazionali e internazionali;
 - e) curare, su mandato del Presidente, le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e
 private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno
 delle singole iniziative della Fondazione;
 - f) partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, in occasione delle quali può esprimere pareri e proposte che dovranno essere verbalizzate;
 - g) porre in essere tutte le attività che gli vengano delegate dal Presidente.

Art. 19 - Remunerazione

- 1. Le cariche di Presidente, di membro del Consiglio di Amministrazione, di componente dell'Assemblea, del Comitato scientifico non sono remunerate.
- 2. Ai titolari delle cariche di cui al comma precedente spetta il rimborso delle spese sostenute nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio dei Revisori.
- 3. Ai componenti del Collegio dei Revisori spetta una remunerazione annua, che sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione, in misura non superiore a quella determinata dal decreto del Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 18 maggio 2018 n. 248 all'allegato 1 per gli istituti del Ministero della Cultura, dotati di autonomia amministrativa, di quarta categoria.
- Al Segretario Generale e al Direttore Scientifico spetta una remunerazione annua nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, con deliberazione assunta con la maggioranza di cui all'articolo 13, comma 9, sentito il Collegio dei Revisori.

- 1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da un Fondo di dotazione indisponibile e da un Fondo di gestione disponibile per la gestione d'esercizio.
- 2. Il fondo di dotazione è costituito dai conferimenti effettuati dai Fondatori.
- 3. Rientrano nel Fondo di dotazione indisponibile:
 - a) i diritti d'uso sui beni mobili e immobili concessi dal Ministero della Cultura e/o da altri soggetti proprietari;
 - b) i conferimenti in denaro, beni, diritti effettuati in sede di atto costitutivo dai Fondatori ovvero dai Sostenitori all'atto dell'adesione destinati all'incremento del Fondo medesimo;
 - c) ulteriori beni mobili e/o immobili che nell'atto costitutivo o successivamente siano conferiti in uso temporaneo alla Fondazione;
 - d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni di qualsiasi genere, destinati ad incremento del Fondo stesso.
- 4. Il Fondo di dotazione è totalmente vincolato al perseguimento delle finalità statutarie ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a preservarne il valore, svolgere attività istituzionali e garantirne la continuazione nel tempo.
- Rientrano nel Fondo di gestione, inteso come il patrimonio utilizzabile nella complessa attività di gestione:
 - a) le rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della fondazione,
 - b) le donazioni lasciti o erogazioni di qualunque genere che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione,
 - c) eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dagli enti locali o da altri enti pubblici,
 - d) i contributi per il funzionamento e l'attività della Fondazione effettuati dai Fondatori, dai Sostenitori, dagli Aderenti ovvero da parte di soggetti terzi, che non siano espressamente destinati al Fondo di dotazione,
 - e) i ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse,
 - f) i conferimenti in denaro, beni, diritti effettuati in sede di atto costitutivo dai Fondatori ovvero all'atto dell'adesione dai Sostenitori e destinati alla gestione della Fondazione,
 - g) i proventi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse della Fondazione,
 - h) appositi fondi di gestione di entità non inferiore a quella di volta in volta deliberata dal Consiglio di Amministrazione, costituiti da persone fisiche o giuridiche e vincolati all'attuazione di uno specifico progetto e/o attività coerenti con il fine istituzionale della Fondazione, risorse provenienti a qualsiasi titolo da qualunque fonte.
- 6. Il Fondo di gestione è impiegato per il funzionamento della Fondazione e per il raggiungimento dei sui scopi.
- 7. È consentito costituire specifici fondi dedicati intesi come fondi di gestione appositamente creati per la gestione di singoli affari.

Art. 21 - Esercizio finanziario

- 1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1º gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
- 2. Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Juny Montaun.

3. Durante la vita della Fondazione è fatto divieto alla Fondazione di distribuire utili od avanzi di gestione nonché fondi e riserve, anche in modo indiretto, ai Fondatori, ai Sostenitori, agli Aderenti e agli amministratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 22 - Vigilanza

- 1. Il Ministero della Cultura esercita la vigilanza sulla Fondazione a norma dell'art.13 del D.M. 27 novembre 2001 n. 491, del D.M. 30 dicembre 2021 n. 478 e nel rispetto delle previsioni di cui al D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
- Il Ministero della Cultura può disporre lo scioglimento degli organi della fondazione a norma dell'art. 14 del D.M. 27 novembre 2001, n. 491.

Art. 23 - Durata ed estinzione della Fondazione

- La Fondazione è costituita per la durata di 30 (trenta) anni; termine di durata necessario per assicurare la persistenza del rapporto dominicale tra l'Amministrazione proprietaria del bene e i beni conferiti in uso al soggetto istituito.
- La Fondazione si estingue se lo scopo della Fondazione diviene impossibile o se il patrimonio diviene insufficiente e, in generale, quando ricorrano le cause di estinzione previste dal codice civile e dalle leggi speciali.
- 3. In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, i beni concessi in uso dal Ministero della Cultura ovvero dai Fondatori ovvero dai Sostenitori ritornano nella disponibilità di questi ultimi, mentre i beni e gli apporti patrimoniali acquisiti in proprietà dalla Fondazione vengono devoluti, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che ne individua il liquidatore, ad altro ente che persegua finalità analoghe a quelle della fondazione estinta.

Art. 24 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali vigenti in materia.

Certificazione di conformità di copia informatica a origina-	
le analogico (art. 23 D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 art. 68-ter	
Legge 16 febbraio 1913 n. 89).	
Certifico io sottoscritta dott. Beatrice Ceccherini notaio	
in Firenze iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuni-	
ti di Firenze, Pistoia e Prato, mediante apposizione al pre-	
sente file della mia firma digitale (dotata di certificato	
di vigenza fino al 23 giugno 2026 rilasciato dal Consiglio	
Nazionale del Notariato Certification Authority), che la pre-	
sente copia (il cui bollo è stato assolto all'origine ai sen-	
si del D.M. 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.), composta di	
numero trentacinque pagine e redatta su supporto informati-	
co, è conforme al documento originale analogico da me conser-	
vato e firmato a norma di legge. Atto registrato a Firenze	
il 20 giugno 2024 al numero 23635 serie 1T.	
Firenze, 2 luglio 2024	
Firmato digitalmente dal notaio Beatrice Ceccherini	